

**ACCORDO TRA L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA E L'ASP
DEL FORLIVESE PER L'EROGAZIONE DI CURE PALLIATIVE
PRESSO L'HOSPICE DI DOVADOLA – PERIODO 2022-2024 parte
normativa e dal 01/01/2022 al 31/12/2022 parte economica**

TRA

L'Azienda USL della Romagna, con sede legale in Via De Gasperi, 8, 48128 Ravenna, di seguito denominata per brevità "AUSL" – codice fiscale 02483810392, P.I 02483810392 - nella persona del Direttore ad interim della UO Acquisizione prestazioni sanitarie da erogatori esterni, D.ssa Agostina Aimola, a ciò delegata in esecuzione della lettera prot. 2022/0207298/P del 26/07/2022 e nella persona del Direttore ad interim del Distretto di Forlì, Dr. Francesco Sintoni

E

l'Azienda Servizi alla Persona del Forlivese (d'ora in poi denominata "Struttura") con sede legale in Via Piccinini n.66 Predappio (FC), C.F./P.IVA 03882990405, rappresentata legalmente dal Dr Sauro Urbini;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto del contratto è l'erogazione di assistenza a pazienti con patologia cronica evolutiva a prognosi infausta non assistibili al domicilio.

Le prestazioni sanitarie sono rese dall'ASP del Forlivese presso l'Hospice situato in P.le SS. Annunziata n. 6, Dovadola, con una

dotazione di **n. 8 posti letto**.

ART.2 – REQUISITI OGGETTIVI, SOGGETTIVI

La Struttura è legittimata alla stipula del presente contratto in quanto si da atto che con determinazione Servizio assistenza territoriale Direzione Generale cura della persona, salute e welfare nr. 9374 del 27/05/2019 è stato rinnovato l'accreditamento alla struttura residenziale di cure palliative Hospice di Dovadola per nr.8 posti letto ed ulteriori 4 anni.

Il possesso dei requisiti soggettivi è autocertificato mediante dichiarazione sostitutiva, agli atti dell'Azienda, in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sottoscritta con modalità di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.

L'Azienda Committente procede ai controlli in merito al possesso dei requisiti autocertificati.

Per i servizi complementari al processo assistenziale/diagnostico erogato al paziente (es. servizio di laboratorio,ecc.) si dovrà tener conto delle disposizioni di cui alla D.G.R. n.1180/2010 e s.m.i. relative al percorso di accreditamento.

ART. 3 DURATA

Il presente Contratto, relativo ad accordi di produzione consolidati tra le parti in corso d'anno aventi carattere di continuità, decorre dalla data del 01/01/2022 al 31/12/2024 per la parte normativa e dal 01/01/2022 al 31/12/2022 per la parte economica. A tale riguardo annualmente,

sulla base della programmazione del fabbisogno locale si definirà la parte economica e relativi volumi di attività.

Il presente Contratto potrà essere concordemente modificato ed integrato in ogni momento qualora intervengano elementi di valutazione nuovi sia in ordine agli aspetti sanitari sia in ordine agli aspetti economici in esito alle verifiche periodiche o in conseguenza di nuove e diverse indicazioni normative (nazionali, regionali e/o locali).

Le eventuali modificazioni e le integrazioni concordate tra le parti dovranno essere formalizzate per iscritto, mentre saranno applicate di diritto tutte le disposizioni normative nazionali e regionali che dovessero intervenire nel corso di esecuzione del contratto.

Il possesso dei requisiti di accreditamento e dei requisiti soggettivi è condizione legittimante la stipula del presente contratto. La validità dell'accordo è risolutivamente condizionata alla permanenza, per tutta la sua durata, dei presupposti di autorizzazione e accreditamento della struttura, nonché dei requisiti soggettivi. Pertanto, anche al fine di consentire all'Azienda Committente la verifica del possesso continuativo dei suddetti requisiti, è onere del Fornitore, il quale si obbliga a tal fine, comunicare tempestivamente all'Azienda Committente:

a) ogni eventuale sopravvenuta variazione dei dati e/o informazioni indicate nelle dichiarazioni sostitutive rese ed attestanti il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi, fornite all'Azienda Committente ai fini della stipula del presente accordo contrattuale, nonché per la

valutazione della congruità dei servizi offerti agli assistiti;

b) ogni modifica intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

ART. 4 - OBBLIGHI DELLA STRUTTURA

La Struttura si impegna ad erogare l'assistenza sanitaria, e socio-assistenziale in regime residenziale in favore di pazienti con patologia cronica degenerativa la cui malattia di base caratterizzata da una inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, di norma che non risponde più ai trattamenti specifici. La Legge 38/2010 sottolinea come soggetto delle Cure Palliative siano la persona malata e il suo nucleo familiare.

La Deliberazione di Giunta Regionale nr. 560 del 18/05/2015 con cui è stato approvato il documento di "Riorganizzazione della rete locale di cure palliative" individua modalità di accesso ai servizi della rete e presa in carico, modalità di monitoraggio dello sviluppo delle reti locali di cure palliative.

La Struttura si impegna inoltre a garantire un'assistenza continuativa 24 ore su 24, assicurando una copertura assistenziale comprensiva di assistenza alla persona, di attività di riabilitazione, di attività di assistenza sociale, di assistenza spirituale.

Con riferimento alle prestazioni indicate nel contratto, la struttura si impegna ad adibire personale in possesso di tutti i requisiti prescritti per lo svolgimento di analoghe funzioni presso le Aziende sanitarie e si impegna ad adottare misure idonee, anche sotto il profilo disciplinare, alla tutela degli interessi pubblici coinvolti. Tutto il

personale impiegato nello svolgimento del servizio dovrà essere fornito di cartellino di identificazione da apporre sul camice o sulla divisa. Lo stesso personale è tenuto ad osservare l'obbligo del segreto professionale nei confronti degli utenti trattati.

Per il personale impiegato nell'espletamento del servizio oggetto del presente contratto, la struttura si impegna al rispetto degli obblighi retributivi stabiliti dal contratto del settore, nonché di quelli previdenziali ed assicurativi come per legge.

Tutte le attrezzature sanitarie, fatto salvo quelle contemplate dall'art.5 del presente contratto, devono essere mantenute fornite del materiale di consumo.

La cancelleria e i beni economici sono a carico dell'ente gestore.

L'organizzazione di un'adeguata formazione a tutti gli operatori dell'Hospice delle attrezzature fornite dalla struttura, è a carico della struttura.

La struttura deve assicurare la tenuta delle Cartelle Cliniche e la registrazione dei ricoveri il che comporta:

- la tenuta e conservazione della cartella clinica integrata, comprensiva della lettera di dimissione, secondo le indicazioni normative ed aziendali deve essere conservata in sede per un periodo di almeno 6 mesi;
- la conservazione delle schede di continuità ospedale e territorio, quando presente;
- la regolare tenuta del registro quotidiano delle presenze comprendente i movimenti in entrata e in uscita.

ART. 5 - COMPITI DELL'AUSL

L'Azienda USL a sua volta si impegna ad erogare in conformità a quanto stabilito con deliberazione G.R. n. 589/02 le seguenti risorse:

- **Assistenza medica di continuità assistenziale e di emergenza territoriale:** Per garantire l'assistenza medica ai pazienti nelle giornate festive e prefestive ed in orario notturno, l'Hospice si avvale del Servizio di Continuità Assistenziale. Per quanto non riconducibile alle attività ordinarie, l'Azienda assicura il servizio di Emergenza Territoriale 118 secondo le procedure di intervento in vigore;
- **Constatazione di decesso nelle fasce orarie notturne, diurne pre-festive e diurne festive:** l'AUSL assicura agli ospiti, su richiesta del personale infermieristico in servizio presso l'Hospice, l'intervento volto alla constatazione di decesso, per il tramite del medico del Servizio di Continuità Assistenziale. Le attività necroscopiche sono assicurate secondo accordi aziendali con i medici del nucleo delle cure primarie della Valle del Montone e l'Igiene Pubblica che prevede un elenco di medici disponibili contattabili telefonicamente nelle giornate indicate di disponibilità; l'attivazione dei medici dovrà avvenire tramite il centralino (0543/731330) a cui andrà fornito il numero di telefono da contattare;
- **Fornitura e consegna farmaci, di altro materiale sanitario (compresi ausili per gli incontinenti) e ossigeno (DGR 589/02**

e s.m.i.): l'AUSL garantisce agli ospiti fornitura e consegna in Struttura di farmaci, dispositivi medici di uso corrente, pompe volumetriche di nutrizione enterale e prodotti per la nutrizione artificiale in forma diretta, tramite un sistema di approvvigionamento ordinario afferente alla farmacia ospedaliera. La fornitura dei farmaci, secondo le necessità del singolo paziente, è assicurata nell'ambito del Prontuario Terapeutico in uso presso l'Azienda USL. Altrettanto avviene per gli elenchi dei dispositivi medici di uso corrente concedibili in forma diretta. L'AUSL trasmette all'Hospice ogni aggiornamento degli elenchi predetti e concorda col medesimo le procedure di approvvigionamento necessarie e opportune. L'AUSL garantirà alla Struttura il servizio di fornitura diretto di ossigeno ai pazienti ricoverati.

- **Sangue ed emoderivati, Stupefacenti:** la fornitura di sangue ed emoderivati viene garantita dal Servizio di Immunoematologia e trasfusione (SIT) dell'AUSL. La fornitura dei farmaci stupefacenti avviene nel rispetto delle procedure e modalità previste dalla normativa vigente in materia. Si concorda che le prestazioni sanitarie di cui sopra verranno erogate a seguito di richiesta redatta dal personale medico dell'Hospice
- **Campioni ematici e biologici:** l'Azienda USL assicura l'esecuzione degli esami ematochimici sui campioni biologici appartenenti ai pazienti dell'Hospice registrati come "ricoverati";
- **Attività specialistica erogata da medici della AUSL: visite,**

consulenze e prestazioni specialistiche ambulatoriali, compreso l'attività del medico specialista di Cure Palliative Aziendale per la gestione dei pazienti secondo il protocollo Terapeutico assistenziale, sulla base delle necessità individuate dal Coordinatore della Rete Cure Palliative. L'AUSL mette a disposizione della Struttura il personale medico specialista in cure palliative con compiti di coordinamento e gli infermieri secondo gli indici previsti dalla specifica normativa entrambi rimborsati come di seguito specificato (art.8). Per la nutrizione artificiale, l'intervento è assicurato dai medici dell'apposito Team territoriale dell'AUSL secondo le procedure di intervento in vigore.

Si concorda che le prestazioni sanitarie di cui sopra verranno erogate a seguito di richiesta redatta dal personale medico dell'Hospice o dal Medico di Medicina Generale di ciascun paziente. Le stesse richieste possono essere effettuate anche in via informatica, utilizzando il software aziendale LOG80;

- **Trasporto utenti** per visite e prestazioni specialistiche ambulatoriali, inserimenti e dimissioni: l'Azienda USL assume in forma diretta a proprio carico i trasporti in ambulanza degli ospiti, non autosufficienti o non trasportabili con mezzi ordinari, dal domicilio all'Hospice (e ritorno). Parimenti assume tale onere anche nei confronti dei trasporti degli ospiti suddetti, dalle Strutture Ospedaliere pubbliche e private accreditate e/o dalle Strutture Residenziali all'Hospice e dall'Hospice alle Strutture Residenziali. L'AUSL assicura inoltre i trasporti necessari per

l'effettuazione delle indagini specialistiche. Nell'ambito di tali trasporti, l'AUSL sostiene direttamente i costi di trasporto dei pazienti.

- **Collegamenti informatici:** Strumenti informatici: la AUSL garantisce l'accesso ai propri sistemi informativi mettendo a disposizione il software aziendale Log80 e la dotazione informatica necessaria per la gestione dei pazienti in carico all'Hospice:
 - linea geografica (PAL) di collegamento alla rete dati della AUSL e apparato di distribuzione locale;
 - postazioni di lavoro dedicate all'utilizzo dei servizi informativi dell'AUSL;
 - rete wireless e dispositivi mobili (palmari) dedicati.

La manutenzione di tali strumenti informatici è di competenza della AUSL.

- **Attività Formativa:** il Responsabile della U.O. Cure Palliative procede alla definizione del fabbisogno formativo in Cure Palliative del personale facente parte dell'Hospice. A tal fine l'Hospice partecipa attraverso i propri Referenti della Formazione alla definizione del Piano Formativo Annuale in collaborazione con i Referenti di Formazione Aziendale di area dipartimentale. L'U.O. Formazione e Valutazione Risorse Umane collabora alla realizzazione della programmazione predisponendo le procedure di accreditamento e attestazione dei crediti ECM. Il Piano Formativo Annuale costituisce leva strategica per la realizzazione degli obiettivi

previsti dalla Rete Locale Cure Palliative.

ART. 6 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA E BUDGET

L'AUSL corrisponde alla Struttura un compenso per giornata di degenza determinato sulla base della valorizzazione economica prevista dal tariffario regionale relativo alle prestazioni di degenza in Hospice, come da ultimo modificato dalla DGR 613 del 3/05/2021 pari a euro 230,00 per ogni giornata di degenza (al netto della fornitura diretta dei farmaci ed altro materiale sanitario di consumo, nonché delle visite e prestazioni specialistiche necessarie) + euro 115,00 per la sola giornata di dimissione (tariffata al 50% della tariffa giornaliera). Per i pazienti entrati e usciti nello stesso giorno è riconosciuta solo la tariffa giornaliera pari ad euro 230,00.

Le giornate di ricovero vanno conteggiate come differenza tra la data di dimissione e la data di ricovero, ovvero contando il numero di notti di permanenza in struttura: eccezione il caso del ricovero con dimissione in giornata per cui si calcola la giornata intera.

Il budget aziendale previsto per l'anno 2022 è pari ad euro **614.640,00**, considerando il 100% di occupazione dei posti letto convenzionati (nr.8), come previsto nel piano di committenza quale parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di programmazione sanitaria connessi alla stipula degli accordi con le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 8 quinquies del D.Lgs 502/1992 e s.m.i, comma 2, lett.e-bis), in caso di incremento a seguito di

modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni relative all'anno 2022, l'eventuale aumento della tariffa giornaliera dovrà essere oggetto di accordi integrativi, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario programmato.

ART. 7 - MODALITA' DI ACCESSO E DI FUNZIONAMENTO

Le parti si impegnano a collaborare alla realizzazione delle attività di ammissione, ricovero e dimissione dei pazienti secondo finalità, procedure e livelli di responsabilità definiti nella PA 203 del 25.02.2019.

Per i pazienti fuori regione, la AUSL di competenza territoriale dell'Hospice dovrà comunicare il ricovero alla AUSL di residenza del paziente, senza più allegare l'autorizzazione preventiva al ricovero.

ART. 8 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le fatture mensili, emesse alla data di dimissione del paziente, dovranno essere inviate in formato elettronico XML, entro e non oltre il 10° giorno del mese successivo a quello di riferimento, attraverso il sistema di interscambio (SDI) all'Azienda Usl Via de Gasperi 8-48121 Ravenna C.F. e P.IVA :02483810392 CODICE IPA 0L06J9 e nel campo TAG XML1.2.6 " Riferimento Amministrazione " COMRA. La Struttura si impegna a trasmettere anche su supporto informatico un rendiconto dell'attività svolta.

L'AUSL, effettuati i controlli volti a verificare la correttezza dei dati fatturati, procederà a liquidare alla Struttura l'importo addebitato per

le prestazioni di ricovero, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, corredata della documentazione probatoria.

Per i pazienti residenti e non residenti nel territorio dell'AUSL la struttura fatturerà l'importo della retta giornaliera alla AUSL (euro 230,00 pro-die + euro 115 alla dimissione, fatta eccezione per gli entrati e usciti nello stesso giorno per i quali si applicherà solo la tariffa giornaliera di 230,00 euro).

Successivamente la AUSL provvederà ad emettere fatturazione attiva:

1) **nei confronti dell'Asp** per la quota relativa al rimborso del personale medico specialista in cure palliative con compiti di coordinamento e degli infermieri messi a disposizione da parte della AUSL, determinato in base alle ore effettivamente svolte dal suddetto personale che consistono in ore di assistenza infermieristica e di coordinamento, ore di tempo passaggio consegne, esclusa la formazione teorica e sul campo;

2) **alle Aziende sanitarie di residenza dei pazienti** per le prestazioni di ricovero in Hospice effettuate a favore di pazienti non residenti nell'ambito territoriale aziendale. Oltre alla tariffa pro-die di euro 230,00 e alla giornata di dimissione (pari a 115,00 euro), l'AUSL fatturerà all'Azienda di provenienza dell'assistito € 35,00 pro die aggiuntivi per tutto quanto fornito direttamente dalla AUSL e non compreso nella tariffa, come previsto dalla normativa regionale. La giornata di dimissione è esclusa dal conteggio dei 35 euro pro-die.

Nel caso sorgessero problematiche per pazienti non residenti nel territorio dell'AUSL, ai fini dell'individuazione dell'Azienda presso la quale il paziente è assistito, causa errata determinazione della residenza o dei dati anagrafici del paziente, l'AUSL collaborerà – tramite gli strumenti disponibili - con la Struttura per la corretta identificazione/individuazione del paziente. Nell'eventualità l'errore dovuto alla non corretta identificazione da parte dell'Hospice non risulti risolvibile, tutti i costi saranno a carico della Struttura.

ART. 9 - MONITORAGGIO CONTRATTO

Il contratto sarà sottoposto al monitoraggio con cadenza periodica per la verifica della corretta esecuzione. In ipotesi di scostamento rispetto agli obblighi contrattuali saranno effettuati rilievi o convocati incontri ad hoc per l'analisi delle cause e le azioni correttive.

L'Azienda, inoltre, effettua controlli finalizzati a verificare l'esatto adempimento delle condizioni contrattuali e il corretto utilizzo delle risorse finanziarie. In particolare sono previsti i seguenti **controlli amministrativi periodici**:

- A) Controlli volti a verificare la congruenza tra importo fatturato e importo validato dalla RER (ritorno informativo trimestrale flusso Hospice);
- B) Controlli finalizzati a monitorare il rispetto dei tetti economici;
- C) Controlli sul possesso dei requisiti oggettivi di accreditamento.

Qualora in esito ai suddetti controlli amministrativi emerga che le prestazioni siano state indebitamente fatturate dal Fornitore e/o a quest'ultimo indebitamente remunerate, l'Azienda procederà alla

relativa contestazione scritta e a richiedere al Fornitore l'emissione di nota di credito contestualmente al blocco del pagamento fino all'ammontare dell'importo contestato.

Si indicano quali assistenti DEC:

- per la gestione sanitaria: il Direttore ad interim del Distretto di Forlì Dott. Francesco Sintoni e il Responsabile Rete Cure Palliative Dr. Marco Cesare Maltoni;
- per gli aspetti di gestione amministrativa: D.ssa Simona Ranieri - U.O. Acquisizione Prestazioni Sanitarie da Erogatori Esterni- Ufficio Flussi Economici.

ART. 10 - CODICE DI COMPORTAMENTO, INCOMPATIBILITA' E NORMATIVA ANTICORRUZIONE

Il Fornitore dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 62/2013, dal Codice di comportamento dell'Azienda USL della Romagna come da ultimo adottato con deliberazione n. 209/2018 e s.m.i., scaricabile al link: <https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-condotta> nonché dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2022-2024, come da ultimo aggiornato con Deliberazione del Direttore n. 135 del 29.04.2022 e scaricabile dal link: <https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/amministrazione->

trasparente/disposizioni-general/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza che il Fornitore dichiara di conoscere ed accettare, con la sottoscrizione del presente accordo. L'Azienda si impegna a portare a conoscenza del Fornitore ogni variazione del Codice.

Il Fornitore, a pena di risoluzione del contratto, in caso di violazione delle disposizioni dei Codici di comportamento (nazionale e aziendale) e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione da parte dei propri dipendenti e collaboratori, è tenuto ad adottare i provvedimenti volti a rimuovere la situazione di illegalità e le eventuali conseguenze negative nonché a prevenire la reiterazione delle violazioni del Codice.

La violazione degli obblighi derivanti dai citati codici, comporterà la risoluzione dell'accordo, previa istruttoria e conclusione del procedimento in contraddittorio con l'Azienda.

Ai sensi dell'art. 4, comma 7 della legge n. 412/1991 e successiva normativa emanata in materia, in particolare dall'art. 1 della Legge n.662/1996, si conferma l'incompatibilità assoluta del personale del SSN, nonché del restante personale che comunque intrattiene rapporti con il SSN a titolo convenzionale o anche libero-professionale a prestare la propria attività nei confronti del Fornitore.

Pertanto è vietato per il Fornitore avere nel proprio organico, in qualità di consulente o prestatore d'opera, personale che intrattenga un rapporto di dipendenza/convenzionale con il SSN.

Il Fornitore assicura gli adempimenti finalizzati a prevenire conflitti di interesse anche potenziali; in ogni caso il Fornitore che dimostri buona fede non risponde in ordine a false dichiarazioni rilasciate dai professionisti.

Il Fornitore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara che in capo al proprio personale non sussistono situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

Il fornitore dovrà altresì attenersi agli obblighi di cui all'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 introdotto dalla L.190/2012, relativo al divieto di concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o di attribuire incarichi ad ex dipendenti dell'AUSL che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda nei confronti del contraente, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro. La violazione di tale obbligo comporta la risoluzione automatica del contratto e il divieto del fornitore di contrarre con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra previsto sono nulli con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti. L'onere di verifica della veridicità di quanto dichiarato dal collaboratore nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio da esso rilasciato preventivamente alla stipula del contratto di lavoro è in capo al Fornitore.

ART. 11 – ADEMPIMENTI AI SENSI DELLA NORMATIVA

PRIVACY

Il Fornitore dichiara e garantisce il possesso di conoscenze specialistiche, affidabilità e risorse, funzionali all'adozione e attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento dei dati soddisfi i requisiti del Regolamento Europeo n. 679/2016 (c.d. GDPR) e, in generale, la normativa vigente in materia di Privacy. La AUSL e la struttura concordemente, salvo diverse e/o nuove disposizioni, a cui si impegnano a conformarsi anche con modifica dei contenuti del presente articolo, si danno reciprocamente atto che ciascuna parte resta Titolare autonomo del trattamento dei dati dei pazienti, impegnandosi al rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR e D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.) ed in particolare dei principi di liceità e di minimalizzazione del trattamento. Ciascuna parte si impegna altresì ad adottare le misure tecniche e organizzative più opportune per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati e per facilitare lo scambio delle informazioni e del materiale documentale utile alla corretta erogazione delle prestazioni sanitarie, nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di flussi informativi. Le parti concordano inoltre che ciascuna sarà responsabile della corretta applicazione della citata normativa, manlevando sin da ora l'altra parte da qualsiasi e qualsivoglia conseguenza negativa, anche indiretta (ivi compresi eventuali danni di immagine), che dovesse derivare da un parziale o

mancato adeguamento alla normativa stessa.

Il Fornitore si impegna, a pena di risoluzione del contratto, a non porre in essere condotte riconducibili a forme di c.d. “dumping contrattuale” e ad applicare i principi previsto dall’art. 3, comma 4, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

ART. 12 – RESPONSABILITA’ AI FINI DEL D.LGS. 81/2008

La struttura e l’AUSL provvedono, secondo l’ organizzazione propria di ciascuna struttura, alle competenti valutazioni dei rischi scambiandosi reciproche informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. In particolare, si impegnano a cooperare per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto del contratto e si impegnano a coordinarsi al fini dell’ attuazione degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

Questo comprende anche la forte raccomandazione al personale per la vaccinazione al fine di evitare contagi a soggetti a rischio ivi ricoverati.

ART. 13 CLAUSOLE DI RISOLUZIONE

Fermo restando il diritto al risarcimento dei danni ed ogni altro rimedio previsto ai sensi della normativa vigente, in caso di inadempimento al presente accordo da parte del Fornitore, il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., qualora:

- sia accertata l’esistenza di infiltrazioni mafiose da parte della

Prefettura o la struttura sia soggetta a qualsiasi provvedimento (anche interdittivo o cautelare) derivante dall'applicazione della normativa antimafia;

- il Fornitore perda i requisiti oggettivi previsti dalla normativa in materia di accreditamento;

- il Fornitore perda i requisiti soggettivi auto-dichiarati;

- si verifichi la sospensione dell'esecuzione del servizio per cause non dovute a forza maggiore;

- l'Azienda riscontri la violazione di patti di integrità e/o legalità eventualmente adottati dall'Azienda;

- l'Azienda riscontri la violazione dell'obbligo di applicare ai pazienti residenti in Regioni diverse dall'Emilia-Romagna le medesime regole di accesso e di erogazione delle prestazioni previste per i pazienti residenti, rispettando in entrambi i casi i budget di riferimento;

- l'Azienda riscontri la violazione delle prescrizioni in materia di incompatibilità e anticorruzione

- l'Azienda riscontri la sopravvenuta revoca del requisito oggettivo dell'accreditamento;

- l'Azienda riscontri il mancato rispetto delle indicazioni previste a livello nazionale, regionale o date dall'Azienda AUSL per la gestione del rischio infettivo sanitario;

- l'Azienda riscontri la reiterata mancata emissione della NC richiesta dall'Azienda a storno di importi indebitamente pagati e/o fatturati;

- il Fornitore ponga in essere condotte riconducibili a forme di c.d. "dumping contrattuale" e non applichi i principi previsti dall'art. 30,

comma 4, del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50.

Qualora si verifichi una delle ipotesi sopra indicate l'Azienda procede con la contestazione scritta al Fornitore comunicando che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa.

Dalla ricezione della predetta comunicazione è fatto divieto al Fornitore di accettare nuovi pazienti.

Sono fatte salve tutte le altre facoltà di risoluzione previste dal Codice Civile e, in generale, dalla normativa vigente.

**ART. 14 OBBLIGO SEGNALAZIONE CLAUSOLA RISOLUTIVA
ESPRESSA IN CASO DI APPLICAZIONE DI MISURA CAUTELARE
O DI RINVIO A GIUDIZIO PER UNO DEI CD. "REATI SPIA"**

Il Fornitore si obbliga a comunicare ogni provvedimento emesso nei confronti dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti o dei procuratori, di cui lo stesso sia o debba essere a conoscenza, e accetta la clausola espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dei medesimi soggetti sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.

ART. 15 OBBLIGO DI DENUNCIA

Il Fornitore si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di

personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o aziendali).

ART. 16 - COPERTURA ASSICURATIVA

La copertura dei rischi da responsabilità civile verso terzi è a carico del Fornitore che si obbliga a tenere indenne l'AUSL con rinuncia ad azione di rivalsa, e assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danno, da chiunque e per qualsiasi ragione subito, in relazione all'esecuzione delle prestazioni contrattuali o ad esse riferibili, anche se eseguite da parte di terzi per conto o su incarico del Fornitore. L'esistenza, la validità ed adeguata polizza assicurativa, a copertura dei danni derivanti dall'esercizio dell'attività del Fornitore, per l'intera durata del presente contratto è ritenuta condizione essenziale, pena la risoluzione del contratto.

ART. 17 FORO COMPETENTE

In caso di controversia tra le parti rientrante nella giurisdizione del Giudice Ordinario, è competente a decidere in via esclusiva il Foro di Ravenna.

ART. 18 - REGISTRAZIONE E REGIME FISCALE

Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.10 delle tariffe - parte 2° - del DPR 26/04/1986 n. 131.

Le spese di bollo sono a carico del Fornitore; le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiederla.

ART. 19 - NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo, si rinvia alle disposizioni previste per fronteggiare l'emergenza sanitaria, da intendersi integralmente recepite dalle parti dal momento della loro entrata in vigore, dal Codice Civile, dalle specifiche norme nazionali e regionali vigenti in materia.



ART. 20 - CLAUSOLE VESSATORIE

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 – 1342 c.c. del codice civile, le parti dichiarano di avere preso visione e di accettare espressamente anche mediante la sottoscrizione di apposito file, le clausole di cui agli artt. 7 “Modalità di Accesso e funzionamento”, 8 “Fatturazione e Pagamenti”, 9 “Monitoraggio contratto” 10 “Codice di comportamento, incompatibilità e normativa anticorruzione”, 13 “Clausole di Risoluzione”, 14 “Obbligo segnalazione clausola risolutiva espressa in caso di applicazione di misura cautelare o di rinvio a giudizio per uno dei cd. “reati spia”, 16 “Copertura Assicurativa”, 17 “Foro competente”.

Allegati :

Piano di committenza 2022

Ravenna ,

<p>Per l'Azienda UsI Romagna</p> <p>Il Direttore ad interim U.O.</p> <p>Acquisizione Prestazioni Sanitarie</p> <p>da Erogatori Esterni</p> <p>Dott.ssa Agostina Aimola*</p> <p> Documento firmato da: Agostina Aimola 14.11.2022 11:30:49 UTC</p> <p>Il Direttore ad interim</p> <p>Distretto Sanitario Forlì</p> <p>Dott. Francesco Sintoni*</p>	<p>Per ASP del Forlivese</p> <p>Il Legale rappresentante</p> <p>Dr.Sauro Urbini*</p> <p> Firmato digitalmente da: URBINI SAURO Firmato il 24/10/2022 13:39 Seriale Certificato: 1604037 Valido dal 07/07/2022 al 07/07/2025 InfoCamere Qualified Electronic Signature CA</p> <p> FRANCESCO SINTONI 11.11.2022 11:11:17 GMT+01:00</p>
--	---

*Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 82/05 e s.m.i.
"Imposta di Bollo assolta in modo Virtuale – Autorizzazione Agenzia
delle Entrate –Direzioe Provinciale di Ravenna – Prot. n. 60976 del
19/12/2018" per un importo pari a Euro 96,00

Piano di committenza 2022 - ASP DEL FORLIVESE - Hospice Dovadola

TOTALE COMPLESSIVO BUDGET AL LORDO TICKET E SCONTI PATTUITI € **614.640,00**

Tabella 1: Committenza ordinaria gennaio - dicembre			produzione				Totale budget lordo	NOTA
			Annuale	gennaio - dicembre (volume massimo annuo erogabile)				
Settori - assistenza Hospice in regime di degenza	Posti letto	tariffa = costo medio 2021	N. Giornate di degenza		Pazienti/sedute			
Posti letto	8	€ 240	2561		614.640		€ 614.640,00	
Totale budget lordo						€ 614.640,00		



Firmato digitalmente da:
URBINI SAURO
 Firmato il 24/10/2022 14:06
 Seriale Certificato: 1604037
 Valido dal 07/07/2022 al 07/07/2025
 InfoCamere Qualified Electronic Signature CA